

**Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 settembre 2004 (ud. 11 giugno 2004), n. 5822/2004, Pres. Mario Egidio Schinaia, Rel. Carmine Volpe, App.: SEA ed altri c/ Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.**

- *Una volta intervenuta la perimetrazione delle c.d. fasce di rispetto, i limiti fissati da DM 31 ottobre 1997 (all'interno delle fasce) e dal DPCM 10 novembre 1997 (all'esterno) diventano concretamente applicabili e può esserne verificato l'eventuale superamento.*
- *In assenza della perimetrazione delle c.d. fasce di rispetto dell'insediamento aeroportuale, non è possibile la verifica dell'eventuale superamento dei valori limite di immissione all'esterno del perimetro aeroportuale, in adempimento dell'obbligo di predisposizione dei piani di risanamento, di cui, all'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995*
- *Una volta definite le c.d. zone cuscinetto, la verifica del superamento dei valori limite di immissione, all'esterno del perimetro aeroportuale, può essere effettuata in riferimento ai valori limite stabiliti dai Comuni attraverso la classificazione del territorio comunale (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995); mentre, in assenza della zonizzazione, si applicheranno i valori limite di immissione, di cui all'art. 6, comma 1 del DPCM 1° marzo 1991.*
- *L'obbligo di accantonamento di una determinata quota di fondi di bilancio per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore è previsto dall'art. 10, comma 5, della legge 447/1995 e non è riconducibile al decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000, che lo presuppone.*

(Nella specie, si è ritenuto che ogni questione sulla ragionevolezza o meno dell'art. 10, comma 5 della legge n. 447/1995, che fa decorrere l'obbligo di accantonamento dalla data di entrata in vigore della citata legge, e quindi a prescindere dall'effettiva verifica del superamento dei limiti acustici, non poteva essere oggetto di giudizio del Collegio, atteso che le parti avevano impugnato la disposizione del richiamato DM 29 novembre 2000, che si limita a prevedere la sola comunicazione dei fondi accantonati.)

[Vedi Sentenza](#)

Per profili tecnici si riporta a :

[Alberto Muratori, Il Consiglio di Stato sulla legittimità del DM 29.11.2000. Piani di abbattimento del rumore derivante dalle infrastrutture di trasporto. Note di commento](#)

[Vittorio Giampietro, Consiglio di Stato, Sez. VI, 7.09.2004, n. 5822/2004. - Sull'inquinamento acustico aeroportuali - Profili tecnici](#)